



COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 21/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA MANUTENZIONE ALBERI PERICOLANTI, TAGLIO PIANTE E SIEPI PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI E DI USO PUBBLICO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale nr. 20 del 28 aprile 2026 avente per oggetto "Taglio dei rami e delle siepi prospicienti le strade comunali e vicinali";

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale per l'utilizzo del verde pubblico, spazi verdi, parchi e giardini;

VISTO l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale dispone che: *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale ... omissis..."*;

RICHIAMATO l'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

VISTO il Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici;

CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

ORDINA

Ai proprietari e a tutti coloro che sono titolari di diritti reali di godimento dei terreni confinanti con strade comunali o di uso pubblico, ubicate in questo Comune, di provvedere con la massima sollecitudine e comunque **non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della presente ordinanza**, alla manutenzione delle siepi e alberi, in modo da rimuovere restringimenti della carreggiata stradale e prevenire potenziali situazioni di pericolo, nonché provvedere con la massima urgenza alla potatura ed abbattimento degli alberi pericolanti o che si protendono oltre il confine stradale o che impediscono la visibilità. L'abbattimento degli alberi potenzialmente pericolosi, e che comunque sono inclinati con il fusto verso la strada, dovrà essere operato fino ad una profondità tale (e dunque anche maggiore, se del caso, della distanza minima di tre metri prevista dal Codice Civile per la piantumazione) da eliminare il pericolo di caduta sulla pubblica via del fusto o dei rami.

ORDINA INOLTRE

Ai proprietari e titolari degli stessi di provvedere con la massima sollecitudine e urgenza alla messa in sicurezza degli alberi adiacenti la pubblica via danneggiati o sradicati in occasione degli eventi atmosferici.

AVVERTE

- Che sugli inadempienti, graveranno le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza;
- L'eventuale inadempienza sarà perseguita a termini di legge con una sanzione amministrativa da 173,00 € a 694,00 € comma 3 Decreto Legge 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.a.);
- Inoltre, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio alla messa in sicurezza di alberi e siepi con l'addebito delle spese a carico dei proprietari delle aree.

DISPONE

- Di trasmettere copia della presente ordinanza a Comando Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia, Stazione Carabinieri di Sabbio Chiese, Stazione Carabinieri Forestali di Vobarno, Prefettura di Brescia;
- Che alla presente Ordinanza venga data idonea pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sito e canali social istituzionali e affissione nelle bacheche pubbliche su tutto il territorio comunale.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
ONORIO LUSCIA / ArubaPEC S.p.A.

(Sottoscrizione apposta digitalmente)